SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2011, n. **45**.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:

«3-*bis*) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2587):

Presentato dall'on. Giacomo STUCCHI il 7 luglio 2009.

Assegnato alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente il 14 settembre 2009, con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla Commissione XI, in sede referente, il 2, 9 e 10 febbraio 2010 e il 4 marzo 2010.

Assegnato nuovamente alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 14 aprile 2010, con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato ed approvato dalla Commissione XI, in sede legislativa, il 14 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto. n. 2114):

Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 21 aprile 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede referente, il 9 novembre 2010, il 21 dicembre 2010, il 18 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio 2011.

Assegnato nuovamente alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 3 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede deliberante, il 9 marzo 2011 ed approvato il 16 marzo 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, (Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti:

1) da 10 rappresentati dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da medico provinciale;

3-*bis*) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;

4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma stesso.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha la facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.».

11G0085
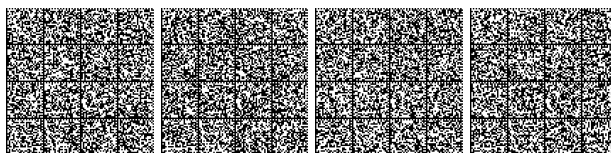
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2011.

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008.

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009.

Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato 2 la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate dalle regioni, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della citata ordinanza 3864/2010);

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010.

Vista la medesima ordinanza n. 3879/2010, che riporta nell'allegato 1 la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2010;
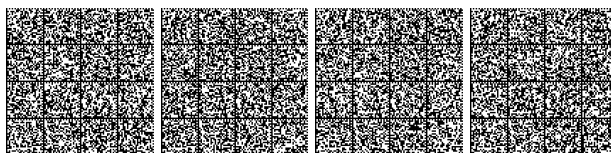
Visto il verbale della riunione in data 29 novembre 2010 della Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto a valere sui fondi dell'annualità 2010;

Visto il verbale della riunione in data 2 febbraio 2011 della Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale viene approvato il piano trasmesso dalla Regione Campania a valere sui fondi dell'annualità 2009;

Preso atto che le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Campania, Sardegna e Valle d'Aosta non hanno presentato il piano di interventi e che la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Basilicata hanno inviato comunicazioni oltre la data stabilita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visti i verbali della riunione della Commissione Mista in data 29 novembre 2010 e in data 2 febbraio 2011 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, è assegnato alla Regione Campania il finanziamento secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

3. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010, è assegnato alle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 2 a 15 al presente decreto.

4. Le minori assegnazioni riportate negli allegati da 2 a 15 al presente decreto rispetto a quanto contenuto nell'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 restano nella disponibilità delle singole Regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le risorse di competenza delle Regioni di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 non contemplate dal presente decreto saranno riassegnate ad altre Regioni con successive ordinanze.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Campania
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	NA	Pozzuoli	Scuola Materna C. Rosini	Comune di Pozzuoli	€	2.082.500,00
2	AV	Baiano	Scuola Materna Comunale	Comune di Baiano	€	1.057.500,00
3	AV	Chiusano San Domenico	Scuola Elementare Corpo 2	Comune di Chiusano San Domenico		122.074,37
				Totale	€	3.262.074,37

Allegato 2 – Regione Abruzzo
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CH	Giuliano Teatino	Scuola Elementare Media Statale	Comune di Giuliano Teatino	€	423.000,00
2	CH	Chieti	Scuola Materna Statale “Tricalle”	Comune di Chieti	€	300.678,75
				Totale	€	723.678,75

Allegato 3 – Regione Calabria
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CS	Pedivigliano	Media Elementare C.so Garibaldi	Comune di Pedivigliano	€	151.800,00
2	CS	Crosia	Elementare Viale dell’Arte	Comune di Crosia	€	199.710,00
3	RC	San Roberto	Istituto Comprensivo Via G. Buscati	Comune di San Roberto	€	122.746,42
4	VV	Zambrone	Elementare Materna Via Gramsci	Comune di Zambrone	€	285.000,00
5	RC	Fiumara	Istituto Comprensivo Via V. Emanuele II	Comune di Fiumara	€	111.756,42
6	CS	Bonifati	Elementare Via Mazzini	Comune di Bonifati	€	364.075,75
7	VV	Filadelfia	Istituto Comprensivo Via Europa	Comune di Filadelfia	€	250.245,27
				Totale	€	1.485.333,86

Allegato 4 – Regione Emilia Romagna
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	RN	Riccione	Scuola Media F.lli Cervi	Comune di Riccione	€	1.161.272,58
2	MO	Formiggine	Polo educativo Barbolini	Comune di Formiggine	€	460.040,08
				Totale	€	1.621.312,66
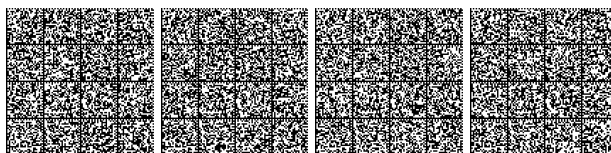
Allegato 5 – Regione Lazio
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FR	Isola del Liri	Scuola Elementare Materna	Comune di Isola del Liri	€	605.000,00
2	FR	Castelliri	Scuola Elementare Capoluogo	Comune di Castelliri	€	1.305.000,00
				Totale	€	1.910.000,00

Allegato 6 – Regione Liguria
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	IM	Sanremo	Scuola elementare plesso Montessori (porzione in ca)	Comune di Sanremo	€	334.564,45
				Totale	€	334.564,45

Allegato 7 – Regione Lombardia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BS	Rezzato	Scuola Primaria T. Speri	Comune di Rezzato	€	180.000,00
2	BS	Manerba del Garda	Scuola Infanzia Don A. Merici	Comune di Manerba del Garda	€	350.000,00
3	BG	Nembro	Scuola Infanzia Statale	Comune di Nembro	€	126.388,08
				Totale	€	656.388,08

Allegato 8 – Regione Marche
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AN	Jesi	Scuola Elementare Mazzini	Comune di Jesi	€	895.266,06
				Totale	€	895.266,06

Allegato 9 – Regione Molise
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CB	Campobasso	Scuola materna via Leopardi	Comune di Campobasso	€	143.000,00
				Totale	€	143.000,00

Allegato 10 – Regione Piemonte
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TO	Perrero	Scuola Elementare Media	Comune di Perrero	€	258.251,80
				Totale	€	258.251,80

Allegato 11 – Regione Puglia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FG	Apricena	Scuola Elementare N. Pitta	Comune di Apricena	€	300.000,00
2	FG	Lesina	Scuola Elementare R. Centonza	Comune di Lesina	€	750.000,00
				Totale	€	1.050.000,00

Allegato 12 – Regione Sicilia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	ME	Naso	Scuola Elementare	Comune di Naso	€	497.250,00
2	TP	Salemi	Scuola Materna Monterose	Comune di Salemi	€	430.500,00
3	AG	Aragona	Scuola Elementare San Scifo	Comune di Aragona	€	400.000,00
4	CT	Giarre	Palestra scuola Macherione	Comune di Giarre	€	500.000,00
5	AG	Palma di Montechiaro	Scuola Materna Pinocchio	Comune di Palma di Montechiaro	€	67.500,00
6	CT	San Michele di Ganzaria	Scuola Felice Costa	Comune di San Michele di Ganzaria	€	324.000,00
7	ME	Castell'Umberto	Scuola Materna ed Elementare	Comune di Castell'Umberto	€	115.500,00
8	PA	Misilmeri	Scuola Media inferiore C. Guastella	Comune di Misilmeri	€	400.000,00
				Totale	€	2.734.750,00

Allegato 13 – Regione Toscana
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola materna Aldo Moro	Comune di Borgo San Lorenzo	€	467.236,50
2	LU	Coreglia Antelminelli	Scuola media G. Ungaretti. Corpo A	Comune di Coreglia Antelminelli	€	840.068,07
				Totale	€	1.307.304,57

Allegato 14 – Regione Umbria
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PG	Città della Pieve	Scuola Media Via Marconi	Comune di Città della Pieve	€	558.360,43
				Totale	€	558.360,43

Allegato 15 – Regione Veneto

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2010 (Allegato 1 OPCM3879/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TV	Montebelluna	Scuola Elementare Baracca di Biadene	Comune di Montebelluna	€	37.030,51
2	TV	Montebelluna	Scuola Elementare U. Foscolo	Comune di Montebelluna	€	127.192,90
3	TV	San Pietro di Feletto	Scuola Elementare P. Luciani	Comune di San Pietro di Feletto	€	178.070,07
4	TV	San Pietro di Feletto	Scuola Elementare F. Fabbri	Comune di San Pietro di Feletto	€	178.070,07
5	TV	Montebelluna	Scuola Elementare A. Serena	Comune di Montebelluna	€	178.070,07
6	BL	Quero	Scuola Media Don L. Orione	Comune di Quero	€	245.100,73
7	TV	Valdobbiadene	Scuola Media E. Reatto	Comune di Valdobbiadene	€	254.385,80
				Totale	€	1.197.920,15

11A05244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2011.

Ripartizione dei prezzi del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (Tabella E).

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nei commi 2-*bis* e 2-*ter*, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la quale è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto direttoriale 25 giugno 2010, che fissa nell'allegata tabella *E,* la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel primo trimestre dell'anno 2011, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere pari ad euro 130,00 per chilogrammo e che, pertanto, su tale classe di prezzo e su quelle superiori si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 56 per cento, mentre sulle classi di prezzo inferiori si applica l'imposta di consumo nella misura del centonove per cento dell'imposta applicata sulla classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella E allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, è fissata la ripartizione, per chilogrammo, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni .

Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° aprile 2011, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 3

TABELLA E

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,58	10,90	18,17	79,35	109,00	(*)
1,32	11,00	18,33	79,35	110,00	
2,05	11,10	18,50	79,35	111,00	
2,78	11,20	18,67	79,35	112,00	
3,15	11,25	18,75	79,35	112,50	
3,52	11,30	18,83	79,35	113,00	
4,25	11,40	19,00	79,35	114,00	
4,98	11,50	19,17	79,35	115,00	
5,72	11,60	19,33	79,35	116,00	
6,45	11,70	19,50	79,35	117,00	
6,82	11,75	19,58	79,35	117,50	
7,18	11,80	19,67	79,35	118,00	
7,92	11,90	19,83	79,35	119,00	
8,65	12,00	20,00	79,35	120,00	
9,38	12,10	20,17	79,35	121,00	
10,12	12,20	20,33	79,35	122,00	
10,48	12,25	20,42	79,35	122,50	
10,85	12,30	20,50	79,35	123,00	
11,58	12,40	20,67	79,35	124,00	
12,32	12,50	20,83	79,35	125,00	
13,05	12,60	21,00	79,35	126,00	
13,78	12,70	21,17	79,35	127,00	
14,52	12,80	21,33	79,35	128,00	
15,25	12,90	21,50	79,35	129,00	
22,53	13,00	21,67	72,80	130,00	
22,71	13,10	21,83	73,36	131,00	
22,88	13,20	22,00	73,92	132,00	
23,05	13,30	22,17	74,48	133,00	
23,23	13,40	22,33	75,04	134,00	
23,40	13,50	22,50	75,60	135,00	
23,57	13,60	22,67	76,16	136,00	
23,75	13,70	22,83	76,72	137,00	
23,83	13,75	22,92	77,00	137,50	
23,92	13,80	23,00	77,28	138,00	
24,09	13,90	23,17	77,84	139,00	
24,27	14,00	23,33	78,40	140,00	
24,44	14,10	23,50	78,96	141,00	
24,61	14,20	23,67	79,52	142,00	
24,79	14,30	23,83	80,08	143,00	
24,96	14,40	24,00	80,64	144,00	
25,13	14,50	24,17	81,20	145,00	
25,31	14,60	24,33	81,76	146,00	
25,48	14,70	24,50	82,32	147,00	
25,65	14,80	24,67	82,88	148,00	
25,83	14,90	24,83	83,44	149,00	
26,00	15,00	25,00	84,00	150,00	
26,17	15,10	25,17	84,56	151,00	
26,35	15,20	25,33	85,12	152,00	
26,52	15,30	25,50	85,68	153,00	
26,69	15,40	25,67	86,24	154,00	

TABELLA E				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
26,87	15,50	25,83	86,80	155,00
27,04	15,60	26,00	87,36	156,00
27,21	15,70	26,17	87,92	157,00
27,39	15,80	26,33	88,48	158,00
27,56	15,90	26,50	89,04	159,00
27,73	16,00	26,67	89,60	160,00
27,91	16,10	26,83	90,16	161,00
28,08	16,20	27,00	90,72	162,00
28,25	16,30	27,17	91,28	163,00
28,43	16,40	27,33	91,84	164,00
28,60	16,50	27,50	92,40	165,00
28,77	16,60	27,67	92,96	166,00
28,95	16,70	27,83	93,52	167,00
29,12	16,80	28,00	94,08	168,00
29,29	16,90	28,17	94,64	169,00
29,47	17,00	28,33	95,20	170,00
29,64	17,10	28,50	95,76	171,00
29,81	17,20	28,67	96,32	172,00
29,90	17,25	28,75	96,60	172,50
29,99	17,30	28,83	96,88	173,00
30,16	17,40	29,00	97,44	174,00
30,33	17,50	29,17	98,00	175,00
30,51	17,60	29,33	98,56	176,00
30,68	17,70	29,50	99,12	177,00
30,77	17,75	29,58	99,40	177,50
30,85	17,80	29,67	99,68	178,00
31,03	17,90	29,83	100,24	179,00
31,20	18,00	30,00	100,80	180,00
31,37	18,10	30,17	101,36	181,00
31,55	18,20	30,33	101,92	182,00
31,72	18,30	30,50	102,48	183,00
31,89	18,40	30,67	103,04	184,00
32,07	18,50	30,83	103,60	185,00
32,24	18,60	31,00	104,16	186,00
32,41	18,70	31,17	104,72	187,00
32,50	18,75	31,25	105,00	187,50
32,59	18,80	31,33	105,28	188,00
32,76	18,90	31,50	105,84	189,00
32,93	19,00	31,67	106,40	190,00
33,11	19,10	31,83	106,96	191,00
33,28	19,20	32,00	107,52	192,00
33,45	19,30	32,17	108,08	193,00
33,63	19,40	32,33	108,64	194,00
33,80	19,50	32,50	109,20	195,00
33,97	19,60	32,67	109,76	196,00
34,15	19,70	32,83	110,32	197,00
34,32	19,80	33,00	110,88	198,00
34,49	19,90	33,17	111,44	199,00
34,67	20,00	33,33	112,00	200,00
34,84	20,10	33,50	112,56	201,00
35,01	20,20	33,67	113,12	202,00
35,19	20,30	33,83	113,68	203,00

TABELLA E				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
35,36	20,40	34,00	114,24	204,00
35,53	20,50	34,17	114,80	205,00
35,71	20,60	34,33	115,36	206,00
35,88	20,70	34,50	115,92	207,00
36,05	20,80	34,67	116,48	208,00
36,23	20,90	34,83	117,04	209,00
36,40	21,00	35,00	117,60	210,00
36,57	21,10	35,17	118,16	211,00
36,75	21,20	35,33	118,72	212,00
36,83	21,25	35,42	119,00	212,50
36,92	21,30	35,50	119,28	213,00
37,09	21,40	35,67	119,84	214,00
37,27	21,50	35,83	120,40	215,00
37,44	21,60	36,00	120,96	216,00
37,61	21,70	36,17	121,52	217,00
37,79	21,80	36,33	122,08	218,00
37,96	21,90	36,50	122,64	219,00
38,13	22,00	36,67	123,20	220,00
38,31	22,10	36,83	123,76	221,00
38,48	22,20	37,00	124,32	222,00
38,65	22,30	37,17	124,88	223,00
38,83	22,40	37,33	125,44	224,00
39,00	22,50	37,50	126,00	225,00
39,17	22,60	37,67	126,56	226,00
39,35	22,70	37,83	127,12	227,00
39,52	22,80	38,00	127,68	228,00
39,69	22,90	38,17	128,24	229,00
39,87	23,00	38,33	128,80	230,00
40,04	23,10	38,50	129,36	231,00
40,21	23,20	38,67	129,92	232,00
40,39	23,30	38,83	130,48	233,00
40,56	23,40	39,00	131,04	234,00
40,73	23,50	39,17	131,60	235,00
40,91	23,60	39,33	132,16	236,00
41,08	23,70	39,50	132,72	237,00
41,25	23,80	39,67	133,28	238,00
41,43	23,90	39,83	133,84	239,00
41,60	24,00	40,00	134,40	240,00
41,77	24,10	40,17	134,96	241,00
41,95	24,20	40,33	135,52	242,00
42,12	24,30	40,50	136,08	243,00
42,29	24,40	40,67	136,64	244,00
42,47	24,50	40,83	137,20	245,00
42,64	24,60	41,00	137,76	246,00
42,81	24,70	41,17	138,32	247,00
42,99	24,80	41,33	138,88	248,00
43,16	24,90	41,50	139,44	249,00
43,33	25,00	41,67	140,00	250,00
43,51	25,10	41,83	140,56	251,00
43,68	25,20	42,00	141,12	252,00
43,85	25,30	42,17	141,68	253,00
44,03	25,40	42,33	142,24	254,00

TABELLA E				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
44,20	25,50	42,50	142,80	255,00
44,37	25,60	42,67	143,36	256,00
44,55	25,70	42,83	143,92	257,00
44,72	25,80	43,00	144,48	258,00
44,89	25,90	43,17	145,04	259,00
45,07	26,00	43,33	145,60	260,00
45,24	26,10	43,50	146,16	261,00
45,41	26,20	43,67	146,72	262,00
45,59	26,30	43,83	147,28	263,00
45,76	26,40	44,00	147,84	264,00
45,93	26,50	44,17	148,40	265,00
46,11	26,60	44,33	148,96	266,00
46,28	26,70	44,50	149,52	267,00
46,45	26,80	44,67	150,08	268,00
46,63	26,90	44,83	150,64	269,00
46,80	27,00	45,00	151,20	270,00
46,97	27,10	45,17	151,76	271,00
47,15	27,20	45,33	152,32	272,00
47,32	27,30	45,50	152,88	273,00
47,49	27,40	45,67	153,44	274,00
47,67	27,50	45,83	154,00	275,00
47,84	27,60	46,00	154,56	276,00
48,01	27,70	46,17	155,12	277,00
48,19	27,80	46,33	155,68	278,00
48,36	27,90	46,50	156,24	279,00
48,53	28,00	46,67	156,80	280,00
48,71	28,10	46,83	157,36	281,00
48,88	28,20	47,00	157,92	282,00
49,05	28,30	47,17	158,48	283,00
49,23	28,40	47,33	159,04	284,00
49,40	28,50	47,50	159,60	285,00
49,57	28,60	47,67	160,16	286,00
49,75	28,70	47,83	160,72	287,00
49,92	28,80	48,00	161,28	288,00
50,09	28,90	48,17	161,84	289,00
50,27	29,00	48,33	162,40	290,00
50,44	29,10	48,50	162,96	291,00
50,61	29,20	48,67	163,52	292,00
50,79	29,30	48,83	164,08	293,00
50,96	29,40	49,00	164,64	294,00
51,13	29,50	49,17	165,20	295,00
51,31	29,60	49,33	165,76	296,00
51,48	29,70	49,50	166,32	297,00
51,65	29,80	49,67	166,88	298,00
51,83	29,90	49,83	167,44	299,00
52,00	30,00	50,00	168,00	300,00
52,17	30,10	50,17	168,56	301,00
52,35	30,20	50,33	169,12	302,00
52,52	30,30	50,50	169,68	303,00
52,69	30,40	50,67	170,24	304,00
52,87	30,50	50,83	170,80	305,00
53,04	30,60	51,00	171,36	306,00

TABELLA E				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
53,21	30,70	51,17	171,92	307,00
53,39	30,80	51,33	172,48	308,00
53,56	30,90	51,50	173,04	309,00
53,73	31,00	51,67	173,60	310,00
53,91	31,10	51,83	174,16	311,00
54,08	31,20	52,00	174,72	312,00
54,25	31,30	52,17	175,28	313,00
54,43	31,40	52,33	175,84	314,00
54,60	31,50	52,50	176,40	315,00
54,77	31,60	52,67	176,96	316,00
54,95	31,70	52,83	177,52	317,00
55,12	31,80	53,00	178,08	318,00
55,29	31,90	53,17	178,64	319,00
55,47	32,00	53,33	179,20	320,00
55,64	32,10	53,50	179,76	321,00
55,81	32,20	53,67	180,32	322,00
55,99	32,30	53,83	180,88	323,00
56,16	32,40	54,00	181,44	324,00
56,33	32,50	54,17	182,00	325,00
56,51	32,60	54,33	182,56	326,00
56,68	32,70	54,50	183,12	327,00
56,85	32,80	54,67	183,68	328,00
57,03	32,90	54,83	184,24	329,00
57,20	33,00	55,00	184,80	330,00
57,37	33,10	55,17	185,36	331,00
57,55	33,20	55,33	185,92	332,00
57,72	33,30	55,50	186,48	333,00
57,89	33,40	55,67	187,04	334,00
58,07	33,50	55,83	187,60	335,00
58,24	33,60	56,00	188,16	336,00
58,41	33,70	56,17	188,72	337,00
58,59	33,80	56,33	189,28	338,00
58,76	33,90	56,50	189,84	339,00
58,93	34,00	56,67	190,40	340,00
59,11	34,10	56,83	190,96	341,00
59,28	34,20	57,00	191,52	342,00
59,45	34,30	57,17	192,08	343,00
59,63	34,40	57,33	192,64	344,00
59,80	34,50	57,50	193,20	345,00
59,97	34,60	57,67	193,76	346,00
60,15	34,70	57,83	194,32	347,00
60,32	34,80	58,00	194,88	348,00
60,49	34,90	58,17	195,44	349,00
60,67	35,00	58,33	196,00	350,00
60,84	35,10	58,50	196,56	351,00
61,01	35,20	58,67	197,12	352,00
61,19	35,30	58,83	197,68	353,00
61,36	35,40	59,00	198,24	354,00
61,53	35,50	59,17	198,80	355,00
61,71	35,60	59,33	199,36	356,00
61,88	35,70	59,50	199,92	357,00
62,05	35,80	59,67	200,48	358,00

TABELLA E				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
62,23	35,90	59,83	201,04	359,00
62,40	36,00	60,00	201,60	360,00
62,57	36,10	60,17	202,16	361,00
62,75	36,20	60,33	202,72	362,00
62,92	36,30	60,50	203,28	363,00
63,09	36,40	60,67	203,84	364,00
63,27	36,50	60,83	204,40	365,00
63,44	36,60	61,00	204,96	366,00
63,61	36,70	61,17	205,52	367,00
63,79	36,80	61,33	206,08	368,00
63,96	36,90	61,50	206,64	369,00
64,13	37,00	61,67	207,20	370,00
64,31	37,10	61,83	207,76	371,00
64,48	37,20	62,00	208,32	372,00
64,65	37,30	62,17	208,88	373,00
64,83	37,40	62,33	209,44	374,00
65,00	37,50	62,50	210,00	375,00
65,17	37,60	62,67	210,56	376,00
65,35	37,70	62,83	211,12	377,00
65,52	37,80	63,00	211,68	378,00
65,69	37,90	63,17	212,24	379,00
65,87	38,00	63,33	212,80	380,00
66,04	38,10	63,50	213,36	381,00
66,21	38,20	63,67	213,92	382,00
66,39	38,30	63,83	214,48	383,00
66,56	38,40	64,00	215,04	384,00
66,73	38,50	64,17	215,60	385,00
66,91	38,60	64,33	216,16	386,00
67,08	38,70	64,50	216,72	387,00
67,25	38,80	64,67	217,28	388,00
67,43	38,90	64,83	217,84	389,00
67,60	39,00	65,00	218,40	390,00
67,77	39,10	65,17	218,96	391,00
67,95	39,20	65,33	219,52	392,00
68,12	39,30	65,50	220,08	393,00
68,29	39,40	65,67	220,64	394,00
68,47	39,50	65,83	221,20	395,00
68,64	39,60	66,00	221,76	396,00
68,81	39,70	66,17	222,32	397,00
68,99	39,80	66,33	222,88	398,00
69,16	39,90	66,50	223,44	399,00
69,33	40,00	66,67	224,00	400,00

(*) Per prezzi inferiori a €.109,00 per chilogrammo la quota fornitore è negativa.

11A05120
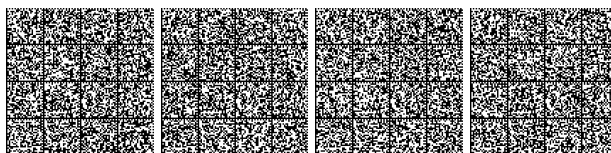
DECRETO 13 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il DirettoreGenerale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.463milioni di euro;

Visti ipropri decreti in data10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010,con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassettetranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesimatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta :

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decretodel 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terzatranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 aprile 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazio-

ne delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata inasta agli "specialisti".

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008,in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni.A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanzedi entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissioneed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011,faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1)dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A05316

DECRETO 13 aprile 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.463 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 aprile 2011e scadenza 15 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016.L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimoindicato al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15aprileed il 15ottobredi ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2011 e l'ultima il 15 aprile 2016.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese

le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2016, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto,è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
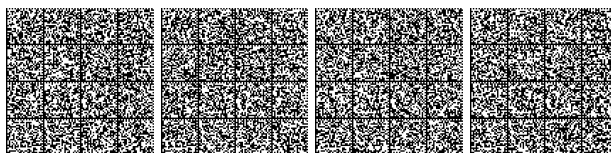
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di uncentesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiorenon verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14aprile 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate,anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agliarticoli precedenti,avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli
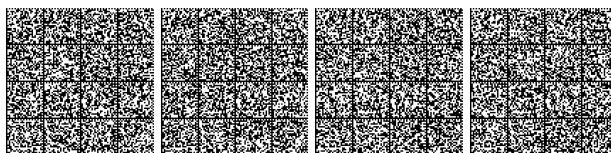
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2011, al prezzo di aggiudicazionee con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 3 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 18 aprile 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 3 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A05317

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2010.

Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 4, ai sensi del quale la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;

Visto che, ai sensi del citato punto 4), possono essere svolte presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 5), del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunta, dopo la lettera *c)*, la seguente lettera c-*bis*: «c-*bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Vista la legge 2 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista»;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, sull'equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalità che, nel rispetto della vigente normativa, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini dell'erogazione dei servizi di cui sopra;

Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, la Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l'Associazione Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Operatori abilitati

1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.

3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Art. 2.

Regime delle prestazioni

1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Art. 3.

Prestazioni erogabili dagli infermieri

1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2, l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n.739, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni:

a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;

b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;

c) attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;

d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
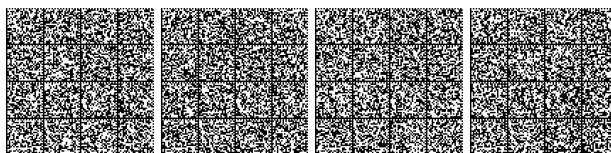
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Art. 4.

Prestazioni erogabili dai fisioterapisti

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

Art. 5.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

2. L'accordo nazionale definisce, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.

3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e nell'ambito dei connessi profili di responsabilità.

5. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 218

11A04974

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2011.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa e integrativa dei decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del Comitato Provinciale INPS;

Visto il proprio decreto n. 7 del 29 novembre 2010 con il quale è stato costituito il Comitato Provinciale INPS;

Visto l'art.7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge. con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha previsto, nello specifico, la riduzione «in misura non interiore al 30% del numero dei compo-

nenti dei Comitati provinciali dell'INPS e delle Speciali commissioni;
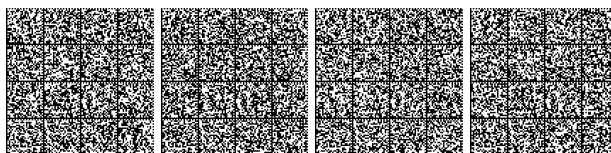
Vista la nota ministeriale Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II - prof. n. 1075 dei 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34 comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Speciali commissioni costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3. della legge n. 88/1989 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la nota n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale avente per oggetto: «costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per in costituzione del già citato Comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazione garantisce, in seno a ciascuna speciale commissione il «principio del pluralismo partecipativo confermato dal recente indirizzo giurisprudenziale per cui interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sui piano locale, che sono state interpellate, possano ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

le speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. sono così composte:

1ª Speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Fidanzi Roberto (UPA-Confaigricoltura);

sig. Moraldi Loriano (Coldiretti);

sig. Pollini Luigi (CIA-Conf Italiana Agricoltori).

Oltre i membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 facenti parte del Comitato provinciale;

2ª Speciale commissione degli artigiani:

sig. Alessandri Renzo – (CNA);

sig.ra Saccardi Maria Grazia (CNA);

sig.ra Bindi Alessandra - (Co,onfartigianto).

Oltre i membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 facenti parte dei Comitato provinciale;

3ª Speciale commissione degli esercenti attività commerciali:

sig. Regina Paolo – (ASCOM-Confcommercio);

sig.ra Della Monica Annamaria (ASCOM CONFCOMMERCIO);

sig.ra Castorio Luigina (Confesercenti).

Oltre i membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 facenti parte dei Comitato Provinciale.

Le speciali commissioni come sopra ricostituite durano in carica 4 anni a decorrere dal 24 marzo 2011.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Grosseto, 24 marzo 2011

Il direttore provinciale ad interim*:* VILLANI

11A04751

DECRETO 25 marzo 2011.

Adeguamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto il D.P.R 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni Provinciale del Lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge 407 del 3 maggio 1955;

Preso atto di quanto rappresentato dalle parti sociali nell'incontro del 25 marzo 2011;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'attuale tariffa di facchinaggio fissata con Decreto n. 1 dell'11 gennaio 2008;

Considerato che la determinazione delle tariffe è stata condivisa con le parti sociali interessate, nella seduta del 25 marzo 2011

Decreta:

Le seguenti tariffe orarie:

Euro 18,00 dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

Euro 18,50 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

Euro 19,00 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro.

Perugia, 25 marzo 2011

Il direttore provinciale: DELLA VALLE

11A05243
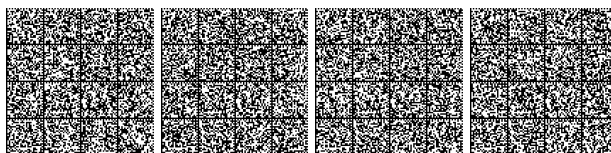
DECRETO 30 marzo 2011.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la locale sede INPS;

Vista la nota della CISAL di Isernia con la quale viene designato componente del Comitato il sig. Martone Antonio nato a Sesto Campano (Isernia) il 6 maggio 1957 ed ivi residente in corso Piemonte II Traversa n. 2, in sostituzione della sig.ra Antonelli Lidia Lucia – deceduta;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale presso la sede INPS di Isernia, il sig. Martone Antonio in sostituzione della sig.ra Antonelli Lidia Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Isernia, 30 marzo 2011

Il direttore provinciale: FEOLA

11A04776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Reminyl (galantamina). (Determinazione/C 2174/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Janssen Cilag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Reminyl;

Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005 concernente l'«Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura» in relazione al medicinale Reminyl;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1°-2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Reminyl (galantamina) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04866

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Prometax (rivastigmina). (Determinazione/C 2173/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Prometax;

Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005 concernente l'«Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura» in relazione al medicinale Prometax;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1° - 2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Prometax (rivastigmina) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04867

DETERMINAZIONE 8 aprile 2011.

Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, e della determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, riguardante l'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e seguenti modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2011: Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica della determinazione succitata;

Vista la determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 2011: Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica della determinazione succitata;

Determina:

Art. 1.

(Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 4 gennaio 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale)*

1. L'allegato n. 2 alla determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale, è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo del principio attivo calcio cloruro (tutti i dosaggi), come di seguito specificato.

2. Il paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondente del foglio illustrativo) è sostituito dal seguente:

4.2 *Posologia e modo di somministrazione*.

Calcio cloruro «nome ditta» concentrato per soluzione per infusione è una soluzione ipertonica e deve essere diluito prima della somministrazione; la soluzione è compatibile con glucosio 5% e sodio cloruro 0,9%. Una volta aperta la fiala, la soluzione deve essere usata immediatamente. Dopo la diluizione, usare per una singola e ininterrotta somministrazione, l'eventuale residuo deve essere eliminato.

Calcio cloruro è somministrato, dopo opportuna diluizione, per infusione endovenosa lenta, fatte salve le situazioni di emergenza.

Non superare la velocità di somministrazione di 0,35-0,7 mmol (0,7-1,4 mEq)/minuto, per evitare un danno venoso e per prevenire il raggiungimento di alte concentrazioni di calcio a livello del cuore che possono causare una sincope (vedere paragrafo 4.4).

La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco.

È raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione.

La dose e la velocità di dosaggio dipendono dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente.

Occorre monitorare frequentemente le concentrazioni del calcio plasmatico.

Nei bambini l'efficacia e la sicurezza di calcio cloruro non sono state determinate.

Ipocalcemia acuta

Adulti: la dose iniziale raccomandata è di 3,5-7 mmol (7-14 *mEq)* di calcio. Se necessario, ripetere la somministrazione ad intervalli di 1-3 giorni.

Tetania ipocalcemica

Adulti: la dose iniziale raccomandata è di 2,25-8 mmol (4,5-16 *mEq)* di calcio. Ripetere la somministrazione fino al raggiungimento della risposta.

Iperpotassiemia

Adulti: la dose iniziale raccomandata è di 1,12-7 mmol (2,25-14 *mEq)* di calcio. Se necessario, la dose può essere ripetuta dopo 1-2 minuti. Durante la somministrazione è necessario monitorare l'ECG.

Intossicazione da magnesio

Adulti: la dose raccomandata è di 3,5 mmol (7 *mEq)* di calcio, somministrati lentamente. Ripetere la somministrazione soltanto se il quadro clinico non migliora.

Rianimazione cardiaca

Adulti:

a) somministrazione endovenosa: la dose raccomandata di calcio è di 0,054-0,109 mmol (0,109-0,218 *mEq)* per kg di peso corporeo o di 3,5-7 mmol (7-14 *mEq)* di calcio. Se necessario, ripetere la somministrazione ad intervalli di 10 minuti;

b) somministrazione intraventricolare: la dose raccomandata è di 1,35-2,7 mmmol (2.7-5.4 *mEq)* di calcio.

Bambini: la dose raccomandata di calcio è di 0,136 mmol (0.272 *mEq)* per kg di peso corporeo (il calcio cloruro presenta una migliore biodisponibilità di calcio rispetto al calcio gluconato). La somministrazione lenta in una vena centrale è da preferire, tuttavia anche la somministrazione intraossea è considerata accettabile.

Pazienti con insufficienza renale

Nei pazienti con insufficienza renale grave che hanno una clearance della creatinina al di sotto di 25 ml/min, potrebbero essere necessari aggiustamenti del dosaggio in base ai livelli sierici del calcio.

Art. 2.

(Rettifica della determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale *n. 67 del 23 marzo 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario nazionale)*

1. L'art. 2, comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il medicinale Acqua borica Afom (AIC n. 029879) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'A.I.C. n. 029964 - Acido borico Afom con i codici riportati nell'Allegato 1».

2. L'allegato 1 è modificato nella parte relativa alla descrizione delle confezioni di Acido borico AFOM, come di seguito riportato:

029964	Acido borico Afom	3% unguento	
		confezioni:	018 tubo 30 g 032 barattolo 1000 g
		3% soluzione cutanea	
		confezioni:	044 flacone 200 ml 057 flacone 500 ml

3. L'allegato 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dei principi attivi: chinina solfato, destrometorfano bromidrato, come di seguito specificato.

4. Principio attivo: chinina solfato.

a) Il paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondente del foglio illustrativo) è sostituito dal seguente:

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti: 500-750 mg ogni 8 ore per 10-14 giorni, quando l'infezione è provocata da ceppi resistenti alla clorochina; 250-1000 mg ogni 8 ore per 6-12 giorni per le altre infezioni malariche.

Bambini: 8,3 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore.

Insufficienza renale

In pazienti con malaria non complicata e insufficienza renale cronica grave, il dosaggio raccomandato include una singola dose di carico di 500 mg seguita dopo 12 ore da dosi di mantenimento di 250 mg ogni 12 ore.

Insufficienza epatica

In pazienti con insufficienza epatica lieve e moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose.

b) Dal paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è eliminata la frase

«L'infusione rapida può causare ipotensione grave».

c) Dal paragrafo 4.8 Effetti indesiderati del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo è eliminata la frase

«Alterazioni del sito di somministrazione - La chinina è una sostanza molto irritante: dopo l'infusione endovenosa possono verificarsi tromboflebiti».

5. Principio attivo: destrometorfano bromidrato (tutte le forme farmaceutiche).

La frase

«Il medicinale non deve essere assunto in caso di tosse né quando la tosse è accompagnata da secrezione abbondante»

riportata al paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondente del foglio illustrativo) è sostituita dalla seguente frase:

«Il medicinale non deve essere assunto in caso di tosse accompagnata da secrezione abbondante».

Art. 3.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalle determinazioni V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010 e n. 463 del 9 marzo 2011 si intendono confermate.

Roma, 8 aprile 2011

Il direttore dell'Ufficio: MARRA

11A05014
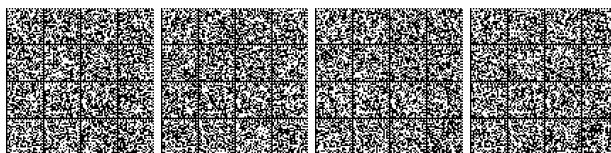
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 8 marzo 2011.

Scioglimento della cooperativa «Mediterranea Piccola soc. coop. in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

(Omissis);

Decreta:

1) Di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Mediterranea Piccola Soc. coop in liquidazione», (C.F. 02210230211) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie al codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 8 marzo 2011

L'Assessore: BIZZO

11A04775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Formodual»

Estratto determinazione V&A.PC/II/241 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: FORMODUAL.

Confezioni:

037778014/M - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 120 erogazioni;

037778026/M - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 180 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0872/001/II/011

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 5.2 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04975

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nyogel»

Estratto determinazione V&A.PC/II/244 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: NYOGEL.

Confezioni:

034659019/M - gel oftalmico 0,1% 1 flacone 5 g

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0114/001/II/014 FI/H/0114/001/RI/002

Tipo di modifica: richiesta di rettifica determinazione V&A.PC/II/87/2011

Visti gli atti di Ufficio all'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 50 del 2 marzo 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal xxx giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È inoltre considerata eliminata la frase:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

034659019/M - gel oftalmico 0,1% 1 flacone 5 g

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

11A04976

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alabaster»

Estratto determinazione V&A.PC/II/237 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: ALABASTER.

Confezioni:

037776010/M - «100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 120 erogazioni;

037776022/M - «100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 180 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0874/001/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 5.2 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04977

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Foster»

Estratto determinazione V&A.PC/II/233 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: FOSTER.

Confezioni:

AIC n. 037789017/M - «100 mcg /6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

AIC n. 037789029/M - «100 mcg /6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni.

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0871/001/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 5.2 e relative modifiche del Foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04941

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 191	Glasstudio d. Rizzoli Erica	39050 *Nova* Ponente – Monte S. Pietro, via paese 19

11A04772

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Simona Materi - Orafo designer, Rea n. 33822, con sede in Venafro (Isernia), già assegnataria del marchio 13 IS, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone di tipo diritto 9 mm 2ª grandezza e un punzone di tipo incavo 9 mm di 2ª grandezza, per cessazione attività.

11A04752

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011 è stata adottata la Rev. 1 alla 4ª edizione del Regolamento «Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

11A04773

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2011 è stata adottata la 1ª edizione del Regolamento «Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

11A04774

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 31 marzo 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Andrii Kartysh, Console generale di Ucraina in Milano.

11A04861

Rilascio di *exequatur*

In data 1° aprile 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ugo Zovatto, Console generale onorario della Repubblica di Polonia in Venezia.

11A04862

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso della Vergara, nei comuni di Rieti e Rivodutri.

Con decreto 25 gennaio 2011 n. 1096, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2011, reg. n. 1, foglio n. 217, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso della Vergara nei comuni di Rieti e Rivodutri (Rieti), identificato al N.C.T. dei comuni medesimi al foglio 16 p.lle 52, 53 e al foglio 23 p.lle 106, 108, 110.

11A04613

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Linee guida per i controlli antimafia, di cui all'art. 3-*quinques* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015».

Premesse.

Il presente documento di indirizzo è volto a disciplinare le procedure di controllo antimafia sui contratti relativi alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. In particolare, a mente del comma 4 del citato art. 3-*quinquies*, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

L'ambito di operatività della norma, come precisato dal Commissario delegato del Governo per il cennato evento, va ricondotto agli interventi individuati nei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e 1° marzo 2010, che ha recepito l'accordo intervenuto nell'ambito del Tavolo Lombardia del 25 novembre, come individuati. Tali opere, classificate in essenziali, connesse e necessarie, sono individuate negli allegati 1 e 2 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008. In relazione alle opere essenziali, si deve inoltre tenere conto delle modifiche contenute nel Masterplan del sito, presentato al BIE il 22 aprile 2010, e delle conseguenti integrazioni che verranno apportate all'allegato 1 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alle opere necessarie, EXPO 2015 è stazione appaltante e, nella veste di organismo di diritto pubblico, opera in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Rientrano invece nella sfera di competenza del Tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, di cui all'art. 5 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, la programmazione e la realizzazione di attività
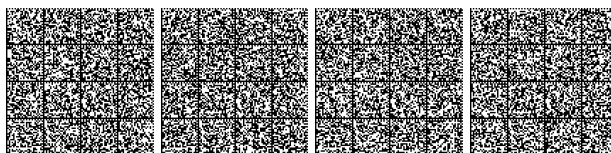
regionali e sovra regionali relative a EXPO 2015, nonché gli interventi e le attività relative alle opere connesse riguardanti opere diverse da quelle in carico alla società EXPO 2015, nonché le opere da 7° a 9D dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopraindicato, in quanto opere per l'accessibilità al sito.

Sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di Milano, risulta che, alla data di adozione delle presenti linee-guida, non sono stati affidati appalti di lavori né sub-contratti e/o sub-appalti e non sono state esperite procedure di gara aventi ad oggetto la progettazione delle opere direttamente ricadenti nelle aree destinate ad ospitare l'evento. Sono peraltro di imminente indizione le procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione concernenti: opere civili e strutturali in cemento armato, metallo e legno delle cosiddette «opere di piastra del sito»; opere afferenti le vie d'acqua del sito; opere elettriche e meccaniche di distribuzione del sito; opere a verde; sistema di accessibilità, mobilità e trasporti del sito; servizi informatici e soluzioni tecnologiche di telecomunicazione del sito.

Sono inoltre state avviate le procedure per l'approvazione della variante urbanistica sulle aree la cui destinazione d'uso sarà trasformata da agricola in edificabile.

Sono state definite, infine, le modalità per l'acquisizione delle aree su cui si terrà il sito, con le delibere dei consigli di amministrazione delle società Belgioiosa S.r.l. e Raggio di Luna S.p.a., nonché della Fondazione Fiera internazionale di Milano con le quali è stata garantita la messa a disposizione incondizionata delle rispettive aree di proprietà, con decorrenza immediata, sino al diciottesimo mese successivo alla conclusione dell'evento, prevedendo:

a) la cessione della proprietà delle aree sulle quali verranno localizzate le opere di interesse pubblico e generale;

b) la costituzione del diritto di superficie sulle aree interessate da costruzioni temporanee (in misura non inferiore al 44% della superficie delle aree di proprietà di Fondazione fiera Milano e di Belgioiosa S.r.l.).

Dal quadro delineato può dunque rilevarsi come la fase attuale del monitoraggio debba essere ricondotta nell'alveo di quegli interventi di carattere prodromico alla fase centrale dell'aggiudicazione dei lavori, di cui alla direttiva interministeriale di giugno 2005.

Nel predetto atto di indirizzo, infatti, una particolare attenzione viene riservata proprio all'attività di controllo in funzione antimafia inerente il contesto ambientale, in termini oggettivi e soggettivi, in cui si andranno a iscrivere gli interventi da realizzare.

Tale approccio di massima anticipazione del presidio antimafia si è peraltro rivelato di particolare efficacia specie in relazione ad interventi , di analoga rilevanza rispetto a quello oggetto delle presenti linee-guida, sia per la complessità del dato infrastrutturale, sia per l'indotto finanziario correlato, che hanno portato alla luce elementi di notevole vulnerabilità del sistema proprio nella fase prodromica alla vera e propria esecuzione dell'appalto.

In relazione all'attuale fase pertanto devono intendersi integralmente richiamati gli indirizzi forniti con la predetta direttiva interministeriale,con gli opportuni adattamenti legati alla specificità dell'evento in esame. Analogamente, per quanto attiene alle successive fasi, resta ferma la cornice delineata nel medesimo atto di indirizzo cui si vanno ad aggiungere le indicazioni compendiate nelle linee-guida dettate per gli interventi in Abruzzo che possono costituire per molti aspetti un utile quadro di riferimento anche con riguardo all'EXPO.

Alla luce di quanto sopra si forniscono, nei paragrafi che seguono, alcuni primi elementi di orientamento intorno ai quali strutturare il percorso di monitoraggio antimafia sull'evento, suscettibili di ulteriori aggiustamenti e rimodulazioni alla luce delle concrete esigenze che potranno venire in evidenza nel prosieguo.

L'attività di monitoraggio.

1. Il metodo di lavoro e i soggetti della rete. — In via preliminare si conferma il ruolo centrale che la Prefettura di Milano riveste nell'attività di monitoraggio sul sistema degli interventi per la realizzazione dell'EXPO 2015.

Nello svolgimento di tale attività ed in ragione della particolare delicatezza e complessità delle iniziative che verranno avviate in vista del citato evento, la legge stessa ha individuato una specifica strumentazione a supporto del Prefetto, peraltro già attivata:

a) la sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui al comma 3 dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135/2009, costituita con decreto interministeriale del 23 dicembre 2009;

b) il gruppo interforze per l'EXPO 2015 (GICEX), organismo info-investigativo costituito, a livello centrale, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, sempre ai sensi del predetto art. 3-*quinquies*.

Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attività del Prefetto e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'evento, secondo una logica di rete che ha ispirato in questi anni l'attività del Comitato stesso, e che è opportuno venga replicata anche in questa circostanza.

In tale prospettiva, pertanto, il Prefetto di Milano si farà carico di individuare le migliori e più efficaci forme di partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti del sistema al fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza.

Tali forme di collaborazione saranno in particolare rivolte alla definizione congiunta di strumenti operativi volti a rafforzare i presidi a tutela della legalità e della trasparenza, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi per la messa a punto di bandi di gara tipo e di capitolati di appalto per lavori, servizi e forniture concernenti l'evento in questione.

In analogia a quanto già indicato nelle seconde linee-guida emanate per i controlli antimafia in Abruzzo, potrebbe inoltre essere opportuno, al fine di inquadrare tali iniziative in una cornice di riferimento chiara ed omogenea, sottoscrivere in via preliminare uno o più protocolli d'intesa che definiscano un percorso comune e condiviso tra tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali e rappresentativi delle categorie dei lavoratori, in cui siano puntualizzate le misure da adottare in funzione di prevenzione antimafia.

I contenuti di tali strumenti dovranno in ogni caso conformarsi ai principi di seguito precisati che costituiscono regolamentazione speciale da osservare, anche in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, ai sensi del richiamato art. 3-*quinquies* del decreto-legge sopracitato.

A tali principi dovranno altresì essere adeguati, in relazione alla parte di residua applicazione, i protocolli già stipulati, concernenti la messa in sicurezza di opere rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti linee-guida, ed in relazione ai quali le parti contraenti avranno cura di verificarne la coerenza con il sistema dei controlli antimafia nelle stesse delineato.

2. Indirizzi per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. — Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e in coerenza con le indicazioni impartite dal Ministro con le direttive di giugno 2005 e giugno 2010, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attività per la realizzazione dell'evento EXPO 2015 dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo.

2.1. In primo luogo dovrà essere prevista la realizzazione di una Anagrafe degli esecutori accessibile alla Direzione investigativa antimafia e al GICEX, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 della legge n. 217 del 2010. A questo fine, il Comitato ritiene che l'allocazione più congeniale dell'infrastruttura informatica di cui trattasi sia da ravvisarsi presso la stessa EXPO S.p.a, quale società incaricata della realizzazione degli interventi. Tale Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;

c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

e) indicazione del conto dedicato.

Il soggetto aggiudicatore si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolazione dell'Anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere prese intese per la definizione delle specifiche modalità collaborative. Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalità antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere a carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso.

A questo proposito, infatti, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modifica-

zioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
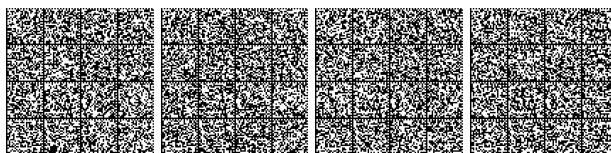
All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si è detto viene a rappresentare una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

Le informazioni presenti nell'Anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attività istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un report delle risultanze d'Anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attività di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, sono messe a disposizione , a cura del GICEX, della citata sezione specializzata costituita presso la Prefettura di Milano e da quest'ultima inviate, con proprio rapporto, al Comitato.

2.2. Estensione a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese», nei termini indicati dall'art. 6 della legge n. 217/2010, dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Nell'ambito dei protocolli d'intesa con i quali verranno ad essere esplicitate, in concreto, le precise modalità di verifica, si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento, i cui limiti di importo potranno essere ragguagliati alla misura prevista da corrispondenti previsioni protocollari già vigenti (secondo cui sono in regime di esenzione le spese effettuate da ciascun singolo operatore che non superino nel trimestre l'importo complessivo di 50 mila euro).

L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.

Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto. Tale sanzione risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioè, una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui è potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte *in bonis* dalla necessità di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa Autorità.

2.3. Assunzione dell'obbligo di monitoraggio delle attività di cantiere, allo scopo di realizzare la massima trasparenza di una fase, quella esecutiva, di cui più volte è stata sottolineata la particolare delicatezza. Ciò anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti dai Prefetti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo decreto n. 150 del 10 settembre 2010.

Nell'indicata direzione appare necessario che nell'ambito dell'intesa che dovrà fornire la cornice generale di riferimento per le amministrazioni e gli enti appaltanti venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto già sperimentato per altre ipotesi, con particolare riguardo alla progettualità avviata in relazione agli interventi per la cosiddetta Variante di Cannitello, ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010.

Come è stato già specificato nelle linee-guida di carattere generale, anno 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare necessario siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.

Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione è responsabile l'impresa affidataria principale, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui è inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative:

i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte;

ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario;

iii) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008);

iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.

Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.

Il piano di informazioni è trasmesso, per il tramite della prefettura di Milano, alle Forze di Polizia e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le Forze di Polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso di riscontro di anomalie o di evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad investire il Gruppo interforze per l'esame e all'attivazione del GICEX.

È opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.

Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attività di reclutamento di unità lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo.

In ogni caso, tale forma di monitoraggio può senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale.

Sulla scorta di tali rilievi si ritiene che vengano altresì inserite negli strumenti contrattuali inerenti all'intera filiera degli esecutori apposite clausole che prevedano, in esplicazione del precedente punto *iii)*, i seguenti impegni:

mettere a disposizione dell'affidatario principale per la successiva immissione nel data-base i dati relativi alla forza lavoro presente nelle attività di cantiere, nel rispetto del piano di informazione di cui si è detto, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale; i dati in questione, peraltro, dovranno confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe degli esecutori, di cui si è detto in precedenza, costituendo, in sostanza, un'espansione del patrimonio informativo contenuto in detta Anagrafe; appare opportuno allo scopo di incrementare i livelli di trasparenza relativi all'impiego di manodopera in cantiere, contrastando possibili forme di abuso, introdurre strumentazioni di oggettiva rilevazione del tempo lavorato; in questa prospettiva si valuterà di utilizzare la tessera di cui all'art. 5 della legge n. 136 del 2010, anche con finalità di cartellino marcatempo per le rilevazioni della presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni;

mettere a disposizione del Gruppo interforze, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
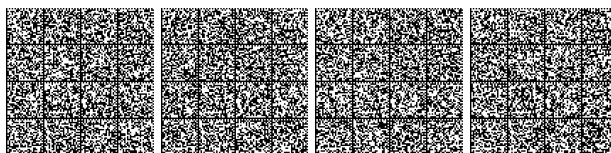
mettere a disposizione del Gruppo interforze le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, in particolare specificando: se, nel biennio precedente all'assunzione, abbia frequentato corsi di avviamento professionale nel settore dell'edilizia; le ditte di precedente dipendenza contrattuale, specificando qualifica e mansioni svolte; l'eventuale fruizione, nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG anche in deroga, mobilità lunga o derivante dall'art. 11 della legge n. 223/1991). Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La contestata inosservanza di tali oneri informativi verrà considerata, in caso di mancato adempimento, quale circostanza che può dare luogo all'applicazione della clausola risolutiva espressa, di cui dovrà essere munito ogni strumento contrattuale della filiera.

Le attività in questione, alle quali sovrintende il coordinatore del Gruppo interforze, vedranno l'opportuno coinvolgimento della parti sociali, attraverso la costituzione, presso la prefettura, di un apposito tavolo di monitoraggio, a cui parteciperanno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli edili, nonché il rappresentante della locale Direzione provinciale del lavoro.

2.4. Assunzione dell'obbligo di denuncia da parte dell'impresa aggiudicataria/affidataria, dei tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalità essi siano stati perpetrati. L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere assistito da specifiche sanzioni, potendo comportare anche la perdita del contratto. In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006, il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sarà oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perché possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante.

2.5. Applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, e relative sanzioni(1), fatte salve le procedure di monitoraggio finanziario per gli interventi di carattere strategico, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Indicazioni al Prefetto di Milano - Misure organizzative e disciplina dei controlli. — Nel presente paragrafo vengono forniti elementi indicativi, di più specifico interesse del Prefetto ma comunque di carattere generale, in merito a questioni attinenti:

a) le modalità procedurali da seguire nell'espletamento degli accertamenti antimafia, con particolare riguardo al regime della competenza all'emanazione della certificazione antimafia;

b) gli specifici ambiti, oggettivi e soggettivi, su cui concentrare le attività di accertamento ai fini di prevenzione antimafia;

c) i soggetti stranieri destinatari degli accertamenti;

d) la costituzione di elenchi di operatori economici «affidabili» sotto il profilo antimafia.

3.1. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia. — In via preliminare è necessario ribadire quanto già indicato in occasione dei lavori per l'Abruzzo circa l'esigenza che i controlli antimafia siano improntati al criterio dell'efficacia, della speditezza e della dinamicità. Al fine di corrispondere a tali criteri appare opportuno adottare talune modalità operative che si sono dimostrate particolarmente calzanti nella citata situazione di emergenza.

Nel più rigoroso quadro degli accertamenti descritto nel punto 2) del precedente paragrafo, si ritiene pertanto di confermare il procedimento risultante dalla combinata lettura delle linee-guida emanate per l'emergenza Abruzzo.

Ne consegue, anche con riferimento ai lavori dell'EXPO, l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle situazioni riconducibili alla lettera *c)* del cennato art. 10, che com'è noto, si presentano più complesse e articolate. Tale meccanismo per ben operare dovrà necessariamente contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti del sistema nell'ambito del quale particolare ruolo di snodo deve essere riconosciuto al GICEX ed alla stessa sezione specializzata, quali fondamentali strutture di supporto al momento decisionale riservato al Prefetto. Altrettanto fondamentale appare il ruolo delle Prefetture coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa sul proprio territorio, così come del Gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Milano che dovrà farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi.

In relazione, poi, all'esigenza di una concentrazione operativa dei flussi informativi anche nella fase decisionale culminante nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, che ha condotto, per il modello Abruzzo, a disporre un regime derogatorio al comma 8 del cennato art. 10 relativo alla competenza al rilascio del provvedimento prefettizio, si ritiene che anche per l'EXPO 2015 debba essere replicato tale modello operativo, imputando al Prefetto di Milano la competenza all'emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia.

Tenuto conto dell' innovatività di tale modello, si ritiene opportuno sintetizzare, anche a beneficio della Prefettura de L'Aquila, in forma diacronica, i passaggi e le modalità attraverso i quali procedere al rilascio delle informazioni:

a) la Prefettura di Milano è la sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia; ciò in quanto, coerentemente con il modello di controllo delineato nelle seconde linee-guida del 12 agosto u.s., concernenti gli interventi in Abruzzo, appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese interessate alla realizzazione dell'evento;

b) la Prefettura di Milano interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici, ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia;

c) la prefettura interessata, sulla scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché alla verifica delle situazioni di cui alla lettera *c)*. Nel caso queste ultime richiedano maggiori approfondimenti, la prefettura interessata provvede a informare la Prefettura di Milano dell'esito degli accertamenti di cui alle cennate lettere *a)* e *b)*, ai fini del rilascio da parte di quest'ultima di un'eventuale liberatoria provvisoria. Qualora, tuttavia, motivi di opportunità, segnalati dalla stessa prefettura di origine, ovvero comunque disponibili, rendano opportuno differire il predetto rilascio, la Prefettura di Milano potrà comunque valutare, avvalendosi anche del GICEX, di sospendere l'*iter* di adozione del provvedimento liberatorio provvisorio, in attesa del consolidamento degli accertamenti in argomento;

d) la prefettura di origine, nel trasmettere gli elementi utili al rilascio da parte della Prefettura di Milano delle informative prefettizie, provvisorie liberatorie o interdittive, fornisce le proprie valutazioni al fine di supportare la predetta prefettura nella definitiva valutazione dei provvedimenti di competenza, di cui dovranno comunque essere tenute informate le Prefetture interessate.

3.2. L'ambito oggettivo degli accertamenti e quello soggettivo. — Nelle premesse alle presenti linee-guida è stata richiamata l'attenzione sulla esigenza che la pianificazione delle attività di controllo a fini antimafia si declini in ragione delle diverse fasi in cui si articola il percorso di realizzazione dell'opera, secondo il modello operativo tracciato nella citata direttiva di luglio 2005.

Dal quadro documentale raccolto risulta, come meglio precisato nelle premesse, che gli interventi da realizzare sono classificati in: opere essenziali, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(2) 22 ottobre 2010, di competenza di EXPO S.p.a.; opere connesse, di cui all'allegato 2 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da realizzarsi da parte della regione, provincia o comune, ovvero da parte di altri soggetti attuatori (ANAS, RFI,

(1) Si tenga conto, altresì, delle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e con la successiva determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010.

(2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 sono state introdotte modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, che saranno oggetto, quanto in particolare all'allegato 1, di ulteriori modifiche in relazione alle integrazioni intervenute nel piano presentato il 22 aprile 2010 alla BIE.
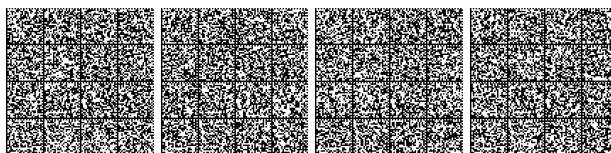
Ferrovie Nord,); opere necessarie, non ricomprese nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma individuate dalla regione Lombardia. Tale classificazione peraltro risulta rimodulata, quanto alla individuazione del soggetto attuatore, dall'accordo intervenuto nell'ambito del tavolo istituzionale costituito presso la regione Lombardia in attuazione dell'art. 5 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell'attuale fase, come riferito dal Prefetto di Milano, risultano avviati solo i lavori di alcune opere, di cui è soggetto attuatore la regione Lombardia, e in relazione alle quali sono stati stipulati appositi protocolli di legalità (BREBEMI e Pedemontana).

Pertanto, a valle di una puntuale e sistematica ricognizione delle aree direttamente o indirettamente interessate dal sito, l'attività di controllo antimafia dovrà, in questa attuale fase, essere prevalentemente orientata a intercettare possibili tentativi di infiltrazione connessi agli aspetti progettuali delle opere sia infrastrutturali che viarie nonché all'indotto collegato al settore dei servizi alle imprese.

A tal fine particolare attenzione dovrà essere data alla mappatura delle proprietà, ed ai relativi passaggi di mano, concernenti porzioni di territorio direttamente o indirettamente serventi le aree interessate dal sito la cui proprietà risulta invece riconducibile, in gran parte, a due soli soggetti individuati (Fondazione Fiera e famiglia Cabassi). L'attività del monitoraggio dovrà inoltre essere indirizzata a rilevare la presenza, nelle aree interessate dagli interventi di cave, imprese di estrazione e commercializzazione di materiale bituminoso, di calcestruzzo ovvero di tutte quelle attività notoriamente a forte rischio di infiltrazione criminale al fine di attivare gli opportuni presìdi oggetto di approfondita disamina nell'ambito della specifica direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010.

Sempre con riferimento alla attuale fase prodromica alla aggiudicazione degli appalti, una prima forma di efficace presidio è ravvisabile altresì nella previsione di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Secondo tale disposizione, ai fini della realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il prefetto svolge «accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore». Non vi è dubbio che la norma, recante un importante strumento da valorizzare maggiormente, prefigura uno screening preventivo ad ampio raggio delle attività più esposte, a prescindere dalla circostanza che le imprese sottoposte a tale tipo di controllo risultino in seguito effettivamente coinvolte, nella qualità di subcontraenti, nella fase esecutiva dei lavori. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di tipo criminale la disposizione richiamata prevede effetti pienamente ostativi che comportano l'esclusione dell'impresa dai lavori in ogni caso, a prescindere, quindi, dal valore o dall'importo del subappalto e/o del subcontratto. Peraltro, nella stessa logica che ha indotto a introdurre una deroga alle competenze prefettizie stabilite dall'art. 10, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, si ritiene che lo stesso Prefetto di Milano possa disporre della competenza ad effettuare uno screening, avvalendosi ovviamente per questo specifico profilo del contributo essenziale delle altre Prefetture, e soprattutto del GICEX, delle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività nell'ambito delle province lombarde interessate dagli interventi. Infatti, occorre considerare a tal proposito il rischio di attrazione di imprese che pur avendo sede in province diverse stabiliscano, in base ad un disegno preordinato, di trasferire la propria attività nel perimetro di gravitazione territoriale degli interventi. In relazione a tale prefigurato rischio, le verifiche antimafia, di cui si sta parlando, non potranno trascurare tali eventuali forme di migrazione imprenditoriale.

Lo svolgimento in via preventiva degli accertamenti antimafia, appare, in effetti, di fondamentale importanza, come non meno importante è la possibilità di conoscere il prima possibile il quadro della filiera a cominciare dalle figure dei subappaltatori e cottimisti. Si raccomanda pertanto di prevedere nell'ambito dei futuri protocolli specifiche prescrizioni che impegnino le imprese aggiudicatarie a trasmettere tempestivamente il piano degli affidamenti in maniera che vengano avviate immediatamente le verifiche antimafia in merito alle imprese indicate nel piano stesso; ciò anche al fine di consentire un più puntuale rispetto della disposizione relativa all'autorizzazione da parte della stazione appaltante, che deve intervenire come noto ai sensi dell'art. 118, comma, 8 del Codice degli appalti decreto legislativo n. 163/2006, entro il termine di trenta giorni prorogabile una sola volta.

3.3. Gli accertamenti antimafia sui soggetti stranieri. — La questione della partecipazione agli appalti di imprese aventi stabilimento in Stati membri dell'Unione europea si presenta particolarmente rilevante in considerazione della complessità e vastità degli interventi che si andranno a realizzare in occasione dell'EXPO con un probabile richiamo per imprese straniere.

Sul punto si ritiene di rinviare integralmente alle indicazioni fornite con le seconde linee-guida emanate per la ricostruzione in Abruzzo.

3.4. La costituzione delle white list. — Come per l'Abruzzo, l'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito con legge n. 166 del 2009, prevede la costituzione presso la Prefettura di Milano di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi all'EXPO. A tali fini il citato articolo prevede che venga adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Con le linee-guida del 12 agosto 2010, tenuto conto della necessità di dare sollecito impulso alla fase di ricostruzione «pesante» in Abruzzo e, quindi della prospettiva di maggiore coinvolgimento nei lavori postsisma delle imprese operanti nell'indotto cementizio e, più in generale, nel ciclo degli inerti, si è responsabilmente valutato di prevedere, per specifiche tipologie di attività ritenute più a rischio, appositi elenchi prefettizi configurati sul modello delle white list previste dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Questo Comitato ritiene di dover seguire lo stesso indirizzo anche per gli interventi connessi all'evento EXPO 2015.

Pertanto, con l'avvio alla fase realizzativa degli interventi in questione e laddove non dovesse essere stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra, il sistema di controllo antimafia di EXPO 2015 dovrà valersi degli «elenchi bianchi» per una più efficace verifica di specifiche categorie di attività che sono le medesime previste nelle linee-guida Abruzzo e nella direttiva del Ministro dell'interno 23 giugno 2010.

Nella fase transitoria sarà necessario conferire il massimo impulso alle attività di controllo preventivo che, con riguardo alle stesse tipologie di attività, vengono indicata nella già richiamata direttiva ministeriale del 23 giugno 2010.

Le forniture e i servizi per le quali andranno costituiti presso la Prefettura di Milano i cennati elenchi sono in particolare:

forniture di materiale edilizio, di inerti, di calcestruzzo e bitume;

esercizio di attività di cava;

noli a caldo;

movimenti di terra verso terzi;

smaltimento di rifiuti;

gestione di discariche.

Nel premettere che l'iscrizione degli operatori economici che svolgono attività nei settori indicati resta, naturalmente, volontaria, né dà luogo ad alcuna forma di qualificazione tecnica, si precisa che qualora l'attività svolta dall'operatore richiedente ricomprenda una o più forniture o uno o più servizi tra quelli indicati, nonché nei casi di attività promiscua, intendendosi per tale l'attività che riguardi congiuntamente almeno una delle forniture di beni ed almeno uno dei servizi indicati, l'iscrizione verrà eseguita con riguardo all'elenco di ciascuna delle attività svolte.

Si fa rilevare come le attività sopra indicate abbiano una forte caratterizzazione territoriale, caratterizzazione che in questo caso può iscriversi nel perimetro delle imprese che operano prevalentemente su base provinciale ovvero delle altre province lombarde interessate dagli interventi.

La disposizione di legge in commento fa riferimento ad operatori economici «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso».

Appare conseguenziale che l'iscrizione nell'elenco venga perciò ad essere correlata ad accertamenti approfonditi che, nella specie, non possono che corrispondere alla verifica della non ricorrenza nei confronti dell'operatore economico del *fumus* di mafiosità. A tale stregua lo strumento accertativo più idoneo appare essere senz'altro quello delle informazioni prefettizie di cui al ripetuto art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; ciò in quanto il rilascio di una «liberatoria antimafia», all'esito dei relativi accertamenti ex art. 10 citato, può considerarsi come assenza della situazione di pericolo cui si riconnette funzionalmente lo strumento delle informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in funzione di «precursore» anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nondimeno, l'iscrizione dell'operatore verrà subordinata anche all'assenza a suo carico, ovvero a carico dell'impresa, di annotazione
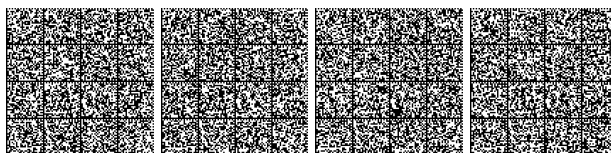
nominativa nei registri relativi ai procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009.

In considerazione dell'affidamento che ingenera l'iscrizione nell'elenco prefettizio- corrispondente, nella sostanza, ad una white list occorre che i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione vengano mantenuti anche in seguito, giustificando, pertanto, la conservazione dell'iscrizione stessa.

Viene perciò ad evidenziarsi l'esigenza imprescindibile di un controllo ripetuto e costante in grado di realizzare una forma di monitoraggio dei soggetti iscritti, in relazione al fatto che la presunzione di «non mafiosità» correlata all'iscrizione non può in alcun modo essere considerata assoluta, come è del resto per gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi di cui all'art. 45 del Codice.

Nel solco dell'art. 45, citato, il quale, al comma 3, prevede che non possano essere contestati «immotivatamente» i dati risultanti dall'iscrizione, dal che si inferisce a contrario che una contestazione motivata risulta possibile (ergo, il carattere relativo della presunzione di idoneità di cui all'art. 45 citato), la conservazione dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco dovrà essere sottoposta ad aggiornamento mediante verifica semestrale. Sarà cura, pertanto, della Prefettura di Milano eseguire, in vista della scadenza predetta, nuovi controlli riguardo all'insussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e dell'art. 34 della legge n. 55/1990.

Nei trenta giorni precedenti l'aggiornamento dell'iscrizione, l'operatore produce autodichiarazione, ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000, con la quale attesta, con riferimento alle figure soggettive indicate dall'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'assenza di modifiche nell'assetto proprietario della società e nell'incarico di direttore tecnico. Qualora l'operatore non produca tale attestazione entro il previsto termine, il prefetto dispone, dandone comunicazione all'operatore economico interessato, la sospensione cautelare dell'iscrizione per trenta giorni, decorsi *inutiliter* i quali, è disposta comunque la cancellazione dell'iscrizione, a cui seguono le comunicazioni di cui si dirà *infra*.

Il provvedimento di cancellazione è da considerarsi, nel caso di specie, la misura correlata al mancato assolvimento di un onere documentale posto in capo all'interessato, venendo a colpire l'inerzia, prolungata e non giustificata altrimenti, dell'operatore.

Nel caso in cui, nel corso delle sopraccitate verifiche, emergano elementi ostativi connessi alla rilevazione di uno dei provvedimenti formali indicati nell'art. 10, comma 7, lettere *a)* e *b)*, viene comunicato all'operatore economico la sussistenza di una situazione comportante la cancellazione dall'elenco e ne viene, contestualmente, disposta, in via cautelare, la sospensione.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'operatore economico può produrre osservazioni per iscritto, la cui presentazione non determina alcun effetto sulla disposta sospensione dell'iscrizione.

In caso di mancata presentazione di osservazioni, nonché qualora esse siano respinte, la prefettura procede all'immediata cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Questa stessa conseguenza potrà derivare anche nel caso in cui l'operatore economico abbia omesso di comunicare alla prefettura nell'ambito della "finestra" semestrale qualsiasi sopravvenuta situazione pregiudizievole di cui fosse a conoscenza, capace di incidere sui requisiti di affidabilità morale necessari ai fini dell'iscrizione. La gravità di tale effetto appare giustificata dal vulnus che viene a subire l'elemento della fiduciarietà che connota, anche nei confronti dei terzi che se ne avvalgono, lo strumento delle white list.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche periodiche, a carico dell'operatore iscritto emergano elementi di sospetta infiltrazione mafiosa non connessi a provvedimenti formali, bensì riconducibili ad approfondimenti eseguiti ai sensi della lettera *c)* dell'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, non è necessario, in linea di principio, procedere ad alcuna comunicazione interlocutoria all'operatore in sede procedimentale.

È in *re ipsa*, infatti in dette circostanze, il ricorrere di particolari esigenze di riservatezza ascrivibili alla natura di Polizia degli accertamenti, cui, peraltro, sono da considerare applicabili le disposizioni in materia di accesso agli atti del procedimento dettate dal regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Ne deriva che l'accertamento, in sede di verifica, di situazioni di infiltrazione criminale del tipo di quelle suindicate, dà luogo (salvo quanto si preciserà in seguito) direttamente alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco cui risulta iscritto.

Tenuto conto, tuttavia, che la necessità di disporre la misura della cancellazione viene ad interessare un operatore nei cui riguardi è stata in precedenza effettuata una positiva valutazione circa l'assenza di elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa, appare corrispondere ad un criterio di ragionevolezza temperare le indicazioni sopra indicate con alcune prudenziali raccomandazioni.

La Prefettura di Milano, competente alla gestione dell'elenco, potrà, pertanto, valutare l'opportunità, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti, di procedere all'audizione personale dell'operatore interessato o di persona da questi delegata. L'audizione potrà svolgersi con l'assistenza di funzionari componenti il Gruppo interforze.

In tal caso, la prefettura provvederà ad inviare al rappresentante legale dell'impresa interessata comunicazione formale contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento dell'audizione, nonché sintetica descrizione dei motivi, con invito a produrre, in tempi compatibili con il sollecito svolgimento dell'incidente procedimentale, la documentazione ritenuta utile.

La comunicazione di cui trattasi è finalizzata ad assicurare un certo grado di partecipazione dell'impresa al processo decisionale cui essa è direttamente interessata. Tuttavia, gli obblighi informativi, correlati a tale istanza partecipativa, vanno contemperati con le incomprimibili esigenze di protezione inerenti agli accertamenti di Polizia che sono stati svolti; i quali, peraltro, possono già risultare a loro volta connessi a procedure di carattere giudiziario. Ne deriva che, nell'ambito della convocazione dell'audizione, potranno essere oggetto di *omissis* elementi che si riterrà necessario preservare da precoci forme di discovery, mentre altri elementi di addebito potranno invece essere correttamente partecipati con la necessaria cautela, senza che, tuttavia, ne venga ad essere compromessa l'elementare esigenza conoscitiva della parte interessata.

Dell'avvenuta audizione dovrà essere redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato all'interessato.

Nel corso della fase procedimentale in questione, è sempre disposta in via cautelare la sospensione dell'iscrizione.

Una volta disposta la cancellazione, ne dovrà essere informato il GICEX nonché l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche per il tramite del proprio componente in seno alla sezione specializzata di questo Comitato istituita presso la Prefettura di Milano, esplicitando i motivi della cancellazione per gli eventuali seguiti di competenza di detta Autorità.

L'istituzione di elenchi di soggetti operanti in settori particolarmente vulnerabili al rischio mafioso, secondo l'impianto delineato nel presente documento d'indirizzo, è volta a realizzare una mirata forma di monitoraggio antimafia in un particolare e ristretto bacino d'imprese. Come più volte indicato da questo Comitato, l'approdo graduale verso tipologie di controllo di concezione sistemica, deve risultare accompagnata dalla progressiva valorizzazione di strumenti di verifica di più recente introduzione, orientati a meglio supportare ed assecondare la transizione che è in atto.

Gli accessi ispettivi ai cantieri, più sopra menzionati, oggetto di una disposizione recente- l'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 490/1994, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 94/2009, che ne ha ampliato l'applicazione ad appalti anche non rientranti nella disciplina della legge-obiettivo, possono considerarsi, per la stessa intrinseca capacità dinamica, l'epitome di una nuova tipologia di controlli antimafia.

Considerata l'evidente connessione, finalistica e funzionale, tra accessi ai cantieri ed elenchi di imprese locali non può trascurarsi, in questa sede, di fornire alcune indicazioni orientative al riguardo, anche nell'ottica di un coordinamento con le disposizioni di cui al sopraccennato regolamento di attuazione.

In effetti, nel caso in cui l'accesso abbia portato all'emersione di elementi di sospetto circa una situazione di infiltrazione criminale riconducibile ai contenuti dell'art. 10, comma 7, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, appare opportuno ribadire che, prima di procedere alla cancellazione dell'iscrizione, venga effettuata l'audizione dell'operatore con l'osservanza delle avvertenze e modalità procedurali già illustrate.

Fermo restando che competente a procedere all'audizione è la Prefettura di Milano, si precisa che qualora l'incidente procedimentale dovesse scaturire da accessi ispettivi disposti da altra Prefettura, occorrerà curare il raccordo tra il momento di accertamento delle criticità che hanno dato luogo all'audizione e quello di svolgimento della medesima.
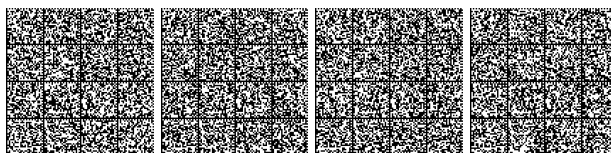
A questo fine, nel dare comunicazione all'operatore dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle stesse cautele specificate dianzi, lo stralcio del verbale redatto all'atto dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono indicati i motivi oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni caso, il coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso.

La sospensione dell'iscrizione corrisponde, come più volte ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare. Ne discendono, pertanto, effetti del tutto connotati da provvisorietà e reversibilità. In ragione di tale considerazione, la sospensione non determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali in corso. Onde evitare che, durante la permanenza della sospensione vengano tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che potrebbero essere caducati in caso di successiva cancellazione dell'operatore, appare del tutto necessario, anche per esigenze di certezza giuridica, che il provvedimento interinale venga portato senza ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti interessate. Tale cautela è funzionale all'esigenza di far sì che i contratti e subcontratti stipulati tra la data di adozione della sospensione e quella successiva di caducazione degli effetti dello stesso provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento.

La cancellazione dell'iscrizione consegue, in questi casi, al venir meno dei requisiti di affidabilità a cui si correla la presunzione della «non mafiosità» dell'operatore. Essa, pertanto, sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di infiltrazione, viene a configurarsi, negli effetti, non diversamente da un'informazione interdittiva. Ciò comporta che i contratti e subcontratti inerenti alle opere di che trattasi dovranno recare apposita clausola risolutiva espressa, che preveda l'automatica interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto e subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta revoca della «liberatoria» antimafia e contestuale emissione di informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

La cancellazione dell'iscrizione è sempre disposta, comunque previa audizione, quando, in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'operatore abbia dato esecuzione ad una transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali.

11A05133

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione degli statuti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Si comunica che sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla pagina http://www.istruzione.it/web/ricerca/statutienti-ricerca, a decorrere dalla data odierna, sono pubblicati gli Statuti dei seguenti Enti di ricerca:

Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Agenzia Spaziale Italiana

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Istituto Nazionale di Astrofisica

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Istituto Italiano di Studi Germanici

Museo Storico della Fisica e Centro dì studi e ricerche "Enrico Fermi"

Stazione Zoologica "Anton Dohrn"

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Istituto Nazionale di Alta Matematica.

11A05241

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 21 marzo 2011, l'organismo notificato Cermet Soc. Cons. a r.l., con sede legale in Cadriano-Granarolo Emilia (Bologna) via Cadriano n. 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici allegati II, V e VI:

Dispositivi medici non attivi

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva;

b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi;

c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura;

d) dispositivi non attivi per oftalmologia;

e) strumenti non attivi;

f) dispositivi medici per la contraccezione;

g) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare.

Impianti non attivi:

h) impianti ortopedici non attivi;

i) impianti funzionali non attivi;

j) impianti per tessuti molli non attivi.

Dispositivi per la cura delle ferite:

m) bende e medicazioni per ferite;

n) materiali per sutura e clamps;

o) altri dispositivi medici per la cura delle ferite.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

p) strumenti e attrezzature dentali non attivi;

q) materiali dentali;

r) impianti dentali.

Dispositivi medici attivi (non impiantabili)

Dispositivi medici attivi in generale:

s) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi;

t) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione;

u) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente al settore della cardiologia);

v) dispositivi attivi chirurgici;

w) dispositivi attivi per oftalmologia;

x) dispositivi attivi dentali;

y) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione;

z) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive;

aa) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente;

bb) software.

Dispositivi per il monitoraggio:

cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali;

dd) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali.

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

ee) dispositivi per ipertermia/ipotermia;

ff) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia).

Particolari dispositivi medici attivi e non attivi

gg) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 10);

hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10);

ii) dispositivi medici in confezione sterile.
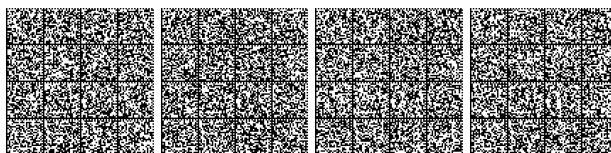
È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi d'anca, di spalla e di ginocchio e dei dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

11A04865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 123/11/Prest. adottata in data 9 febbraio 2011 dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/VI/0005496/COM-L-96 del 29 marzo 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 123/11/Prest. adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 9 febbraio 2011, con la quale l'Ente ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere ai fini del calcolo delle pensioni decorrenti nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, richiamato dall'art. 10, comma 9, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

11A04864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini DOC Pergola, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Pergola»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PERGOLA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini che rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante, passito;

«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;

«Pergola» rosato o rosé spumante;

«Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pergola» Aleatico: Aleatico per non meno dell'85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

«Pergola» rosato o rosé: Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

«Pergola» rosso: Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro e Urbino).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria. I se-

sti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
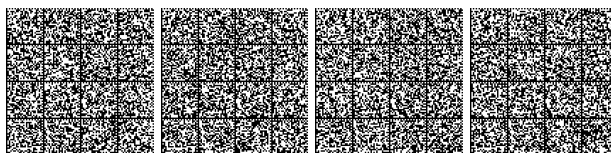
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano).

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può superare:

10 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico;

9 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;

12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso;

10 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso superiore;

12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosato.

Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol per il «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie riserva e passito;

11,00% vol per il «Pergola» Aleatico superiore;

10,00% vol per il «Pergola» Aleatico spumante;

10,50% vol per il «Pergola» rosato;

10,50% vol per il «Pergola» rosato frizzante;

10,00% vol per il «Pergola» rosato o rosé spumante;

10,50% vol per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;

11,00% vol per il «Pergola» rosso superiore;

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3, è fatta eccezione per la spumantizzazione la quale potrà essere effettuata, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:

70% per i vini «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante,

40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;

70% per i vini «Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;

70% per i vini «Pergola» rosato o rosé spumante;

70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.

Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:

1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, è previsto per l'appassimento la possibilità di utilizzare locali idonei dove può essere controllata sia la temperatura che l'umidità;

2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;

3) la conservazione e l'invecchiamento possono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di litri 500, ovvero in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;

4) l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pergola» Aleatico:

colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato con note violacee;

odore: intenso, caratteristico floreale;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Pergola» Aleatico superiore:

colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;

odore: intenso, caratteristico floreale, etereo;

sapore: pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

«Pergola» Aleatico riserva:

colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;

odore: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

«Pergola» Aleatico spumante:

spuma: persistente a grana fine

colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;

odore: caratteristico floreale;
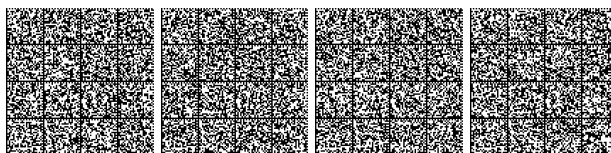
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, pieno, armonico, vivace, grana fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Pergola» Aleatico passito:
colore: da rosa tenue a rosso chiaro o granato tendente all'aranciato con l'affinamento;
odore: intenso, etereo;
sapore: da secco a dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq;
limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.

«Pergola» rosato:
colore: rosato vivace;
odore: floreale fruttato;
sapore: fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Pergola» rosé o rosato spumante:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico vivace, grana fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Pergola» rosato frizzante:
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da secco a dolce, fresco vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Pergola» rosso riserva:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

«Pergola» rosso superiore:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore:intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

«Pergola» rosso novello:
colore: rosso rubino;
odore: floreale;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere diritto alla menzione «riserva» se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi dei quali 2 di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità di litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte, ad eccezione delle tipologie spumante per le quali dovranno utilizzarsi sistemi di chiusura a norma di legge.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 e da 0,750 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.

11A04770

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Biferno»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «BIFERNO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini «Biferno» rosso, rosato, bianco, rosso riserva e rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva e rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: 70% - 80%;

Aglianico: 10% - 20%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano Toscano: 70% - 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, per una percentuale tra il 20 e 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, rosso riserva, rosso superiore e rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 14,00 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, rosso riserva, rosato e bianco ed a 12,50 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite medesimo.

La Regione Molise con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 13,00% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'12,50% vol. e alla tipologia «Biferno» bianco del 10,50% vol.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Biferno» rosso:

colore: rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
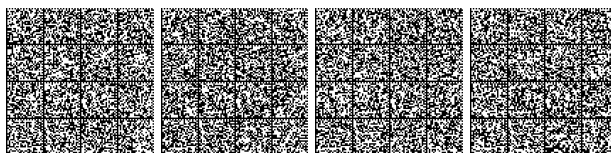
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

«Biferno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Biferno» bianco:

colore: paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

«Biferno» rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;

odore: gradevole, intenso, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

«Biferno» rosso riserva:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati;

odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico con profumo etereo;

sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,00 vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo d'invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva, rosso superiore e bianco possono essere immessi al consumo in recipienti idonei fino ad una capacità massima di 5,00 litri.

Per le tipologie riserva e superiore è obbligatorio l'uso del recipiente in vetro.

Per le tipologie «Biferno» rosso e bianco è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

Per i formati speciali superiori a 5,00 litri è obbligatoria la tappatura con sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

11A04771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori alla ICEA S.r.l., in Padova, secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 29 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 14 dicembre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

IACE S.r.l. con sede legale in Via Bonafede, 1 - 35126 Padova.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*; Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A04777

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 90 società cooperative aventi sede nelle regioni Calabria e Puglia. (Avviso n. 3/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25, 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.
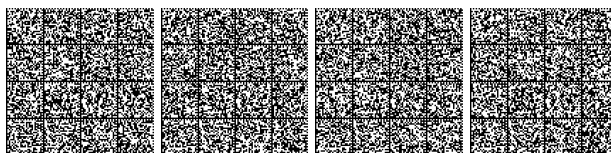
ELENCO N. 3/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART.2545septiesdecies c.c.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ACQUAPPESA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ACQUAPPESA	CS	CALABRIA	02315200788	02/02/2000	
2	AMANTEA SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AMANTEA	CS	CALABRIA	02858620780	11/06/2007	
3	BRUTIA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	CALABRIA	02815040783	07/12/2006	
4	COOPERATIVA CINQUE COLLI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROGLIANO	CS	CALABRIA	02389800786	15/01/2001	
5	COOPERATIVA ECOLOGICA MEDITERRANEA C.E.M.	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	CALABRIA	01595300789	23/09/1988	
6	COOPERATIVA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA RICERCA	COSENZA	CS	CALABRIA	01706840780	25/09/1990	
7	LA NUOVA BIZANTINA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02790850784	14/07/2006	
8	LA PRIMIZIA SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02219020787	07/09/1998	
9	NUOVI ORIZZONTI	COSENZA	CS	CALABRIA	02704450788	18/04/2005	
10	PHILHARMONIA MEDITERRANEA SOCIETA COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02887160782	13/11/2007	
11	PIANETA 91 - SOC.COOP. EDILIZIA	COSENZA	CS	CALABRIA	01738460789	04/02/1991	
12	PIANETTO 2007 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FUSCALDO	CS	CALABRIA	02857490789	06/06/2007	
13	PROMETEO	ACRI	CS	CALABRIA	02774820787	12/04/2006	
14	S.A. DEL SUD	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02450030784	27/09/2001	
15	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CALABRIA 2000	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	02360890780	30/08/2000	**CCI**
16	UNIVERSO SOC. COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02382260780	27/11/2000	
17	A.F.I.S. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	STALETTI	CZ	CALABRIA	02169190796	23/01/1998	
18	TERRA NOSTRA	TAVERNA	CZ	CALABRIA	80006010799	22/02/1978	
19	COOPERATION WORK MARINE	BARLETTA	BA	PUGLIA	06595210722	19/0472007	
20	COOPERATIVA EDILIZIA UN POSTO AL SOLE	BITONTO	BA	PUGLIA	06007910729	28/04/2003	
21	DIVI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, DI TIPO B	RUVO DI PUGLIA	BA	PUGLIA	06582300726	14/03/2007	
22	LA SORGENTE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06494470724	12/09/2006	
23	P.G.C.V. SOCIETA COOPERATIVA	MONOPOLI	BA	PUGLIA	06132310720	04/03/2004	
24	SIRIO SOCIETA COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06166120722	19/05/2004	
25	SOC. COOP. EDILIZIA FRA DIPENDENTI ENTI LOCALI	BARI	BA	PUGLIA	00965620727	13/01/1958	
26	SOC. COOP. EDILIZIA SOLE MIO	BARI	BA	PUGLIA	93007640720	20/10/1962	
27	SOLE SPLENDENTE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BARLETTA	BA	PUGLIA	05771260725	12/11/2001	
28	SOLIDARIETA' SOC.COOP	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	04174880726	05/11/1990	
29	VITA E NATURA SOCIETA COOPERATIVA	BITETTO	BA	PUGLIA	06429100727	23/02/2006	
30	ANTICA MACINA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TORRE SANTA SUSANNA	BR	PUGLIA	01935390748	10/0572001	
31	BETON TRASPORTI SOCIETA COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01897440747	22/06/2000	
32	BRINTAXI SOCIETA COOPERATIVA TRA TASSISTI E CONDUCENTI	BRINDISI	BR	PUGLIA	01913480743	28/11/2000	
33	EDILIZIA R.C.M. SOCIETA COOPERATIVA	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	01933990747	27/04/2001	
34	GIUSEPPE DI VITTORIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	PUGLIA	00748270741	19/02/1996	
35	ITALIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO	MESAGNE	BR	PUGLIA	01966770743	18/01/2002	
36	METRIC - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01696150745	03/11/1995	
37	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SA.VE.M. SABBIATURA E VERNICIATURA METALLI	BRINDISI	BR	PUGLIA	01981750746	03/06/2002	
38	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MICHELANGELO 79	BRINDISI	BR	PUGLIA	00266090745	05/10/1979	
39	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE EDUSA	OSTUNI	BR	PUGLIA	02170020743	02/05/2007	
40	ST.ART. SOC. COOP.	BRINDISI	BR	PUGLIA	01688300746	31/07/1995	
41	VITA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	OSTUNI	BR	PUGLIA	02163480748	13/03/2007	**CCI**
42	ABITA 12 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	FOGGIA	FG	PUGLIA	01848390710	29/11/1990	
43	AMBRA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03220970713	09/10/2002	**UNCI**
44	ARTE CASA	APRICENA	FG	PUGLIA	03521900716	23/03/2007	
45	COGESCOM	FOGGIA	FG	PUGLIA	00195370713	03/03/1971	**AGCI**

ELENCO N. 3/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART.2545septiesdecies c.c.

46	COOP. STAR SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03130450715	29/05/2001	
47	COOPERATIVA AGRICOLA OMEGA	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	01944070711	15/09/1992	
48	COOPERATIVA AGRICOLA PRIMAVERA	RIGNANO GARGANICO	FG	PUGLIA	01381560711	28/03/1984	CCI
49	EDIL WORK 2000- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TRINITAPOLI	FG	PUGLIA	03076050719	02/10/2000	
50	EURO 2000 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	02367470719	27/01/1999	
51	FEDERICO II	FOGGIA	FG	PUGLIA	03348070719	16/09/2004	
52	FILIPPO TURATI - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	01297410712	30/06/1983	
53	GARGANO VIGILANTES SOC. COOP A MUTUALITA PREVALENTE	CARPINO	FG	PUGLIA	03232240717	27/12/2002	
54	ISIDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TORREMEGGIORE	FG	PUGLIA	03476200716	20/07/2006	
55	LA BELLA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	03556110710	19/10/2007	CCI
56	LA ROCCA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	02315610713	10/03/1998	
57	LE CHIANCATE- COOPERATIVA SOCIALE	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	03324060718	19/04/2004	
58	LUXUS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	STORNARA	FG	PUGLIA	0239355716	26/04/1999	
59	PADRE PIO SOC. COOP.	ZAPPONETA	FG	PUGLIA	03030640712	14/01/2000	
60	SANTA CHIARA - SOCIETA COOOPERATIVA EDILIZIA	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	01800210716	05/12/1989	
61	SOC. COOP. AGRICOLA LA CALPAZIO	LESINA	FG	PUGLIA	01119720652	20/10/1981	
62	SOCI ANMIL - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03406260715	24/06/2005	CCI
63	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SALAPIDON	SANTA MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	00426100715	02/08/1975	
64	SPAZIO VERDE - SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	01582650717	05/06/1986	
65	TECNOSERVICE D.D. & GROUP	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03209670714	30/07/2002	
66	TOSCANA RESTAURI PICCOLA SOC. COOP.	LESINA	FG	PUGLIA	03232350714	02/01/2003	
67	VALLE DELLA SETA - SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03239850716	22/01/2003	
68	WASHING SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03289990719	05/11/2003	
69	ALIZZA SOCIETA COOPERATIVA	ALEZIO	LE	PUGLIA	03652920756	08/08/2002	
70	CELERITAS -SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CASARANO	LE	PUGLIA	03507090755	13/01/2001	
71	COOPERATIVA SERVIZI AL TURISMO NEL SALENTO (STS)	CASARANO	LE	PUGLIA	03999150752	08/11/2006	
72	F.PETRELLI SOC. COOP.	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	02651520757	03/06/1993	
73	GENERAL SERVICE SOC. COOP.	LECCE	LE	PUGLIA	03596430755	19/12/2001	
74	LA PEDINA INVESTIGAZIONI	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	04069130757	31/07/2007	
75	L'AGRICOLA 2000	SUPERSANO	LE	PUGLIA	03345500759	20/04/1999	CCI
76	OMNIA SERVIZI 2002 - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	03654700750	01/08/2002	
77	SOCIETA COOPERATIVA CE.RI.PA.	CARMIANO	LE	PUGLIA	03826150751	12/10/2004	
78	SOCIETA COOPERATIVA TERRA SALENTINA	TRICASE	LE	PUGLIA	03964380756	28/04/2006	
79	SUDEDILIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SURBO	LE	PUGLIA	03556710758	13/07/2001	
80	TERRA ROSSA	COPERTINO	LE	PUGLIA	03563640758	05/07/2001	
81	EU.RO. '99 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO IONICO	TA	PUGLIA	02242300735	25/02/1999	
82	EURODEMOLIZIONI SOCIETA COOPERATIVA	MONTEIASI	TA	PUGLIA	02259740732	22/04/1999	
83	ITTICA TARANTINA SOCIETA COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	00440280733	17/06/1981	
84	LA MARCHESINA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	02232570735	29/12/1998	
85	MEGASERVICE SOCIETA COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02280620739	18/11/1999	
86	MITIL SUD SOC.COOP.	TARANTO	TA	PUGLIA	01793230739	03/10/1989	
87	PROTEO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TARANTO	TA	PUGLIA	02384370736	14/09/2001	
88	SEM (SERVIZI E MANUTENZIONE) - PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE	LEPORANO	TA	PUGLIA	02474220734	14/07/2003	
89	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TEBAIDE SERVIZI	MASSAFRA	TA	PUGLIA	02504600731	10/03/2004	
90	TEAM SERVIZI AZIENDALI SOCIETA COOPERATIVA	MANDURIA	TA	PUGLIA	02558020737	31/03/2005	

11A04973
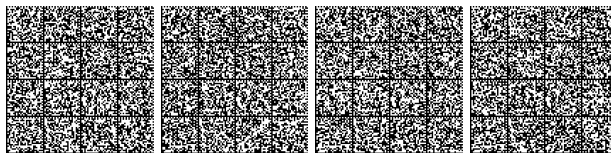
Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo Ocsai S.r.l., in Vignola.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: Ocsai S.r.l., Corso Italia, 70, Vignola (Modena) è abilitato, a decorrere dal 6 aprile 2011, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 16 giugno 2009 ed ha pari scadenza.

11A05121

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo ITCert S.r.l., in Galatone.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 6 aprile 2011 il seguente organismo: ITCert S.r.l., viale XXIV Maggio, 102, II piano, Galatone (Lecce):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1.000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A05122

Rinnovo dell'abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a., in Piacenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a., via Paolo Belizzi, 29/31/33, Piacenza.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 aprile 2011.

11A05123

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del signor Giovanni Cossutta, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Košuta» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-M_ITPR TSUTG0011186 2011 Area IV Bis di data 23 marzo 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto prefettizio n. 11419/2913 di data 12 maggio 1932 della Prefettura di Trieste, con il quale cognome del signor Antonio Kosuta, nato il 4 giugno 1882 a Trieste. nonno del richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Cossutta».

Per l'effetto il cognome del signor Giovanni Cossutta nipote di Antonio, nato a Trieste, il 13 ottobre 1944, residente a San Dorlingo della Valle/Dolina, Bagnoli della Rosandra/Boljunee n. 219 è ripristinato nella forma originaria di «Košuta» posseduta dal signor Antonio Kosuta, nato il 4 giugno 1982 prima dell'emanazione del decreto prefettizione n. 11419/2913 datato 12 maggio 1932.

Uguale restituzione avviene per le figlie Erika e Mateja, entrambe nate a Trieste, rispettivamente il 3 dicembre 1982 e il 27 febbraio 1986.

11A04863

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-090) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.